

COMUNE DI MIAGLIANO

PROVINCIA DI BIELLA

Parere del revisore dei Conti

Oggi ventitre giugno duemilaventi (23/06/2020), il revisore nella persona del dr Nicola Aloisio, non potendo recarsi presso la sede di codesto Ente, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e facendo seguito ai provvedimenti emanati in proposito, ha espresso il parere richiesto per il tramite di e-mail.

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Art 193 TUEL n.267/2000- Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Presa d'atto del permanere degli equilibri"

Il Revisore dei conti Dr Nicola Aloisio ai sensi dell'art 234 del d.lgs n 267 /2000 e s.m.i. nominato con D.C.C. n. 10 del 20/06/2018 per il periodo 25/06/2018-24/06/2021;

Vista la richiesta pervenuta dal responsabile del servizio in data 18/06/2020, con allegata "Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale " Art 193 TUEL n.267/2000- Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Presa d'atto del permanere degli equilibri", dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art 239 comma 1 lettera b) punto n 2 del D.lgs n 267/2000;

Premesso che:

- con atto del Consiglio comunale n. 18 del 24.07.2019 il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4.1 del d.lgs. 118/2011, e con atto del Consiglio comunale n. 35 del 16.12.2019 la Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022;
- con atto del Consiglio comunale n. 36 del 16.12.2019 il Bilancio di previsione 2020-2022 secondo gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011;
- con atto n 4 del 08/05/2020, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2019;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti:

- delibera G.C. n. 18 del 12.03.2020 – assunta con i poteri del consiglio ai sensi dell'art 175 TUEL- ratificata con deliberazione consiliare n. 1 del 08/05/2020, parere del revisore in data 16/03/2020;
- delibera G.C. n. 21 del 07.04.2020 – assunta con i poteri del consiglio ai sensi dell'art 175 TUEL- ratificata con deliberazione consiliare n. 2 del 08.05.2020, parere del revisore in data 08/04/2020;

- delibera G.C. n. 22 del 07.04.2020 – assunta con i poteri del consiglio ai sensi dell’art 175 TUEL- ratificata con deliberazione consiliare n. 3 del 08/05/2020, parere del revisore in data 08/04/2020;
- delibera di C.C. n. 5 del 08.05.2020, parere del revisore in data 22/04/2020;
- delibera G.C. n. 28 del 05.06.2020 – assunta con i poteri del consiglio ai sensi dell’art 175 TUEL- parere del revisore in data 03/06/2020, da ratificare nel primo Consiglio utile;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L’articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- *il rispetto del principio del pareggio di bilancio;*
- *il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;*
- *la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;*
- *la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;*
- *la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi partecipati.*

L’operazione di ricognizione sottoposta all’analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una tripla finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore prende atto che alla proposta di deliberazione è allegata **la relazione del Responsabile del Servizio finanziario, verbale n. 1 del 18.06.2020**, "Controllo sugli equilibri di bilancio, art. 15 Regolamento per la disciplina dei controlli interni",

Visti ed esaminati i prospetti inseriti nella relazione sopracitata

Si evince:

- un saldo positivo tra gli accertamenti ed gli impegni garantendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria;
- l'inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio;
- la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;

Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

VALUTAZIONE SU ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

A seguito dell'adempimento previsto dall'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, e dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Detta ricognizione, asseverata dall'Organo di revisione ed effettuata in occasione del rendiconto di gestione per l'anno 2019, ha evidenziato piena concordanza delle partite debitorie e creditorie.

Visti:

il D.lgs n 267/2000

il D.lgs n 118/2011

visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario,

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio,
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2020/2022;

esprime parere favorevole

all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione "Art 193 TUEL n.267/2000- Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Presa d'atto del permanere degli equilibri"

Frossasco , lì 23/06/2020

Il Revisore dei Conti

Aloisio Dr. Nicola